

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in
persona di:

dr. Giuseppe Bozza	Presidente
dr. Marcello Colasanto	Giudice
dr. Giuseppe Limitone	Giudice rel.

visto il ricorso che precede ed i documenti
allegati, di cui al fascicolo n. **5670/2010**, nella
causa di opposizione allo stato passivo proposta da

M. Marco

con l'avv. Patrizia Cattaneo di Vicenza
nei confronti di

**Fallimento della Trust srl, in liquidazione, in
persona del Curatore dr.ssa D.R.**

con l'avv. (omissis) di Vicenza;

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che l'opposizione verte sulla mancata
ammissione in privilegio dell'indennità suppletiva
di clientela e dell'indennità di mancato preavviso,
già ammesse in chirografo dal Giudice Delegato su
conforme richiesta del Curatore;


rilevato che il Curatore ha presentato in via
incidentale una impugnazione diretta ad eliminare

dallo stato passivo il credito dell'opponente per l'indennità suppletiva di clientela, laddove con l'opposizione si lamenta il mancato riconoscimento del privilegio per lo stesso credito;

ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione di un credito ammesso con l'impugnazione incidentale tardiva da parte del Curatore, condividendo in tal

senso l'orientamento della giurisprudenza di merito (v. Trib. Milano 12 aprile 2011, secondo cui "Il curatore, a fronte della opposizione allo stato passivo presentata dal creditore ammesso solo parzialmente, può chiedere l'esclusione integrale del credito (*reformatio in peius*), mediante la proposizione di una impugnazione

incidentale avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, che è espressione del potere di impugnazione conferitogli dal d.l.vo n. 5 del 2006 e che consente la trattazione congiunta della opposizione e della impugnazione, evitando il pericolo di contraddittorietà tra decisioni e favorendo irrinunciabili economie processuali. L'impugnazione incidentale del curatore può essere proposta fino al momento del deposito della comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 99, co. 7, l.f., anche se sia già decorso il termine per impugnare, a norma dell'art. 334 c.p.c., che esprime un principio generale del sistema delle impugnazioni, diretto a favorire la formazione del giudicato sul provvedimento giurisdizionale, evitando il proliferare di impugnazioni proposte solo a scopo cautelativo, nel timore che la controparte impugni il provvedimento nell'imminente scadenza del termine per presentare il gravame.)".



ritenuto, tuttavia, che il Curatore non possa impugnare ai sensi dell'art. 98 l.f. un credito che è stato ammesso al passivo conformemente alla sua stessa richiesta (come si ricava dal progetto di stato passivo), per mancanza di interesse alla stessa impugnazione;

ritenuta, infatti, la natura impugnatoria del rimedio in esame, per la quale la titolarità del potere d'impugnazione del curatore risulta comunque ancorata al criterio della soccombenza, per cui lo stesso non può impugnare se non ha contestato in sede di verifica davanti al G.D. il credito ammesso e, in particolare, quando l'ammissione sia conforme alla sua richiesta, mancando del tutto, dunque, la sua soccombenza che giustifica l'impugnazione;

ritenuto, quindi, che l'ammissione al passivo della indennità c.d. suppletiva di clientela non possa essere revocata, come chiesto dal Curatore in questa sede;

ritenuto che quest'ultima rientri, per espressa previsione normativa (ex art. 1751 c.c.), tra le indennità dovute per la cessazione del rapporto, le quali godono del privilegio (ex art. 2751bis, n. 3, c.c.);

W.C.A.S.O.it

ritenuto pertanto che l'ammissione al passivo della stessa debba essere modificata nel senso che il relativo credito vada collocato in privilegio ex art. 2751bis, n. 3, c.c.;

ritenuto che altrettanto valga per l'indennità di mancato preavviso, già ammessa in chirografo, per la estesa dizione normativa, secondo la quale

tutte le indennità dovute per la cessazione del rapporto di agenzia debbono trovare collocazione privilegiata;

ritenute incontestate o assorbite le questioni non trattate;

ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza del Fallimento;

P. Q. M.

visto l'art. 99 l.f.;

ogni altra istanza rigettata;

accoglie l'opposizione e per l'effetto **dispone** che i crediti in contestazione, già ammessi in via chirografaria, vengano collocati con il privilegio di legge, ex art. 2751bis, n. 3, c.c.;

manda al Curatore per l'opportuna variazione dello stato passivo;

condanna Il Fallimento Trust srl al pagamento delle spese della presente fase, in favore di **Marco**

M., liquidate in complessivi e forfetari € 1.200,00
oltre accessori di legge.

Si comunichi a tutte le parti.

Vicenza, 19.5.2011.

Il Presidente.

II CASO.it